



PROT. n. 168 S.G.

OGGETTO: Provvedimento di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura indetta tramite MePA per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di assistenza tecnica per gli adempimenti in materia di verifica a campione a valere sui contributi erogati quali ristori nei confronti di specifici settori (agenzie di viaggio-tour operator e fiere-congressi) in ragione degli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di verifiche a valere sui rimborsi riconducibili al Fondo Nazionale di Garanzia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 6 e 7 riferiti ai Ministeri della cultura e del turismo;

VISTO in particolare l'art. 21-*quiquies*, comma 1, della legge 241/1990 ai sensi del quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. [...]”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-*bis*, ai sensi del quale *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il*

rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il comma 1 dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sostituito dall'articolo 264, comma 2, lett. a), numero 1), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni";*

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 182, comma 1, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale *"Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19";*

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali *"destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. [...]"*;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 agosto 2020, n. 372, recante *"Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte"*;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 agosto 2020, n. 403, recante *"Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator"*;

VISTO il decreto della Direzione Generale Turismo 15 settembre 2020, rep. 35, recante *"Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da COVID-19"* con cui sono stati resi noti i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai sensi del D.M. 12 agosto 2020;

VISTI i decreti della Direzione Generale Turismo 9 novembre 2020, n. 87, e 9 dicembre 2020, n. 176, con i quali si è provveduto al riconoscimento dei contributi alle agenzie di viaggio e ai tour operator;

VISTO il decreto della Direzione Generale Turismo 5 ottobre 2020, rep. 56, recante *“Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di operatori nel settore delle fiere e dei congressi a seguito delle misure di contenimento da COVID-19”*, con cui sono stati resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande ai sensi del D.M. 3 agosto 2020;

VISTI i decreti della Direzione Generale Turismo 4 dicembre 2020, n. 172, e 22 dicembre 2020, n. 196, con i quali si è provveduto al riconoscimento dei contributi agli operatori nel settore delle fiere e dei congressi;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”*, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, l’articolo 38, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, prevedendo, inoltre, che *“con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*;

VISTO altresì, l’articolo 36 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, contestualmente all’istituzione del suddetto Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, ha espunto dal testo dell’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole *«fiere»* e *«congressi»*;

RITENUTO che occorre comunque assegnare le risorse pari a 350 milioni di euro, stanziati nell’anno 2020, per le quali l’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un vincolo di destinazione finalizzato a ristorare le perdite subite del settore delle fiere e dei congressi, nonché le risorse pari a 100 milioni di euro, stanziati nell’anno 2021, a valere sul fondo di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, destinate al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la determina a contrarre 11 marzo 2021, n. 6, con cui la Direzione Generale Turismo ha autorizzato l’avvio delle procedure funzionali all’acquisizione su MePA, tramite Richiesta di offerta, di un servizio di assistenza tecnica per gli adempimenti in materia di verifica a campione a valere sui contributi erogati quali ristori nei confronti di specifici settori (agenzie di viaggio-tour operator e fiere-congressi) in ragione degli effetti dell’emergenza da COVID-19 e di verifiche a valere sui rimborsi riconducibili al Fondo Nazionale di Garanzia;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo 27 aprile 2021, n. 281, che reca disposizioni applicative per l’assegnazione della somma residua all’esito delle precedenti assegnazioni oggetto dei decreti del Direttore generale turismo 9 novembre 2020, n. 87, e 9 dicembre 2020, n. 176, facente parte delle risorse stanziati nel 2020 sul fondo istituito dall’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77 e iscritte, ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto ministeriale, sul capitolo 4200 p.g. 1 di bilancio, CdR 4-Direzione Generale della programmazione e delle politiche del turismo, sullo stato di previsione del Ministero del turismo per l’annualità 2021;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo 24 giugno 2021, n. 1004, recante *“Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito*

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e per l'anno 2021 sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 27 aprile 2021, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, risulta necessario procedere alla pubblicazione di uno o più avvisi contenenti le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi;

CONSIDERATO che la determina a contrarre 11 marzo 2021, n. 6, è finalizzata ad individuare un soggetto esterno all'Amministrazione a cui attribuire, tra l'altro, sia la predisposizione della metodologia di campionamento delle istanze da verificare, costruita sulla base dell'analisi del rischio complessivo associato a ciascuna tipologia di beneficiario, sia il controllo delle istanze campionate e relativa formalizzazione degli esiti;

CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione, subentrata *ex lege* alla Direzione generale turismo per effetto della normativa sopracitata, intende delineare la procedura di gara in modo da rispondere in modo più attuale alla tutela dell'interesse pubblico e alla conseguente esecuzione delle attività di verifica e di controllo;

RITENUTO necessario poter disporre di un'assistenza tecnica, anche ai fini di una maggiore effettività del controllo, a supporto all'Amministrazione in relazione ai controlli da effettuare ai sensi dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia per le procedure relative agli avvisi pubblicati, sia alle procedure da avviare con la pubblicazione di ulteriori avvisi ai sensi dei decreti del Ministro del Turismo 27 aprile 2021, n. 281, e 24 giugno 2021, n. 1004, anche in ragione delle connessioni esistenti tra le procedure;

CONSIDERATO che le procedure per l'ammissione ed erogazione dei contributi a titolo di ristoro di agenzie di viaggio e tour operator e di operatori nel settore delle fiere e dei congressi a seguito delle misure di contenimento da COVID-19 sono tuttora in corso;

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà ad emanare nuovi avvisi pubblici per l'assegnazione ed erogazione di ulteriori contributi, ai sensi della normativa citata in premessa, e che questi ultimi potranno incidere anche sulla platea di soggetti già individuati quali destinatari dei contributi finora erogati, con la conseguenza che le verifiche e i controlli dovranno necessariamente riguardare unitariamente le differenti procedure di erogazione dei contributi;

RITENUTO opportuno, pertanto, avviare in un momento successivo un'unica procedura per la selezione di un unico operatore economico per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, fermo restando che l'espletamento dei controlli in senso stretto, anche a campione, sulla veridicità delle attestazioni rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti interessati al contributo resta di competenza dell'Amministrazione come previsto, tra l'altro, dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 27 aprile 2021, n. 280 e dall'articolo 6 del decreto ministeriale 27 aprile 2021, n. 281;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti di applicazione del citato articolo 21-*quinquies*, comma 1, della legge 241/1990;

CONSIDERATO che, per quanto esposto in premessa, appare necessario procedere alla revoca in autotutela della predetta procedura avviata con determina a contrarre 11 marzo 2021, n. 6;

CONSIDERATO che la revoca di cui sopra comporta l'interruzione della procedura anche sul Mepa;

DISPONE

- la revoca, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura indetta tramite MePA con decreto della Direzione Generale Turismo prot. n. 6 dell'11.03.2021 riguardante l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di assistenza tecnica per gli adempimenti in materia di verifica a campione a valere sui contributi erogati quali ristori nei confronti di specifici settori (agenzie di viaggio-tour operator e fiere-congressi) in ragione degli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di verifiche a valere sui rimborsi riconducibili al Fondo Nazionale di Garanzia e di tutti i seguenti atti e documenti ad esso connessi;
- di procedere con la revoca informatizzata su Mepa della RdO n. 2767653.

Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità previste in sede di indizione di gara e sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LORENZO QUINZI